OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 6 luglio 2016

Osservazioni sull'atto:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (COM (2016) 287)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, considerato che:

- la strategia per il mercato unico digitale in Europa, del maggio 2015, ha sollecitato una modernizzazione della direttiva 2010/13/UE, sui servizi di media audiovisivi (direttiva SMA), al fine di tener conto dei cambiamenti a livello di mercato, di consumi e di tecnologia;
- il Consiglio, il 25 luglio 2014 (nel corso della Presidenza italiana), ha invitato la Commissione a «completare con urgenza l'esercizio di revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi alla luce delle rapide evoluzioni tecnologiche e di mercato dovute al passaggio al digitale, e presentare, sulla base del risultato di tale revisione, un'adeguata proposta per la revisione della direttiva quanto prima possibile, nel rispetto del principio di sussidiarietà»;

considerato che con la proposta in esame, come risulta dalla valutazione di impatto, si affrontano i seguenti problemi: l'insufficiente tutela dei minori e dei consumatori sulle piattaforme per la condivisione di video (come Youtube e Dailymotion); l'assenza di condizioni di parità tra la radiodiffusione tradizionale e i servizi di video a richiesta (come Netflix) e le carenze del mercato interno derivanti dal fatto che alcune norme della direttiva SMA non sono sufficientemente precise; le norme sulle comunicazioni commerciali; una maggiore funzionalizzazione per quanto concerne le procedure di applicazione del Paese di origine, semplificando le norme che stabiliscono quale Paese abbia giurisdizione sui fornitori e migliorando le procedure di deroga e di cooperazione che limitano la libertà di ricezione e di ritrasmissione in casi specifici;

rilevato che le soluzioni normative individuate dalla proposta mirano: a rafforzare la tutela dei minori, anche mediante l'imposizione di un obbligo di protezione dai contenuti nocivi per i minori e dall'incitamento all'odio sulle piattaforme per la condivisione dei video; a garantire un contributo dei servizi di media alla diversità culturale, adattato ai diversi modelli economici; ad affrontare la disparità di trattamento esistente tra la radiodiffusione televisiva e i servizi a

Al Presidente della 8^a Commissione permanente S E D E richiesta anche per quanto riguarda la tutela dei minori, la promozione delle opere europee e le comunicazioni commerciali; a preservare una certa flessibilità nel modo in cui gli Stati membri attueranno la direttiva SMA, lasciando spazio a considerazioni in materia di sussidiarietà e alle specificità nazionali; a migliorare nel suo complesso l'attuazione della direttiva;

rilevato, in particolare, che l'articolo 23 della proposta offre alle emittenti maggiore flessibilità su quando trasmettere gli annunci pubblicitari: il limite complessivo del 20% del tempo di trasmissione è mantenuto tra le ore 7 e le ore 23, ma, invece degli attuali 12 minuti all'ora, le emittenti potranno scegliere più liberamente quando trasmettere gli annunci nel corso della giornata. Le emittenti e i fornitori di servizi a richiesta godranno inoltre di maggiore flessibilità per l'inserimento di prodotti e la sponsorizzazione, continuando a mantenere i telespettatori informati;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la direttiva SMA è basata sulle competenze dell'Unione volte a coordinare le disposizioni legislative degli Stati membri al fine di attuare la libera prestazione di servizi nel mercato interno, ossia l'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 62 del TFUE. Sulle medesime disposizioni si basa la proposta in esame;

la necessità e il valore aggiunto dell'azione europea derivano dal forte incremento della dimensione europea del mercato audiovisivo, anche in considerazione della crescita dei servizi *online* e della crescente internazionalizzazione dei servizi televisivi. Si ritiene pertanto che il principio di sussidiarietà sia nel complesso rispettato;

l'armonizzazione minima, con il ricorso ai meccanismi della coregolamentazione e dell'autoregolamentazione, e i meccanismi di cooperazione, che lasciano agli Stati membri la possibilità di tenere in considerazione le specificità nazionali, permettono di ritenere rispettato il principio di proporzionalità;

nel merito si ritiene essenziale:

- garantire condizioni di omogeneità normativa per tutti i soggetti che forniscono servizi di media audiovisivi, in modo da permettere la leale concorrenza tra gli operatori;
 - difendere il pluralismo degli operatori del settore audiovisivo;
- rispettare l'indipendenza delle autorità di regolamentazione dai Governi e dagli operatori del settore;
 - obbligare le piattaforme *online* a comportamenti responsabili;
- prevenire e perseguire le forme di incitamento all'odio e alla violenza effettuate tramite i servizi audiovisivi;
 - tutelare, nello specifico, i minori da contenuti nocivi.

Valeria Cardinali